

Comune
di
Ormea

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLA SOSTA DELLE
AUTOCARAVAN**

Art. 1
INDIVIDUAZIONE AREA ATTREZZATA

1. Viene individuata sul territorio comunale l'area di sosta temporanea delle autocaravan in località Orti , delimitata da un lato dalla sponda sinistra del Fiume Tanaro , dall'altro dalla Via Orti , distinta catastalmente al F. 62 Mapp. 37 , meglio individuata in colorazione azzurra nella planimetria allegata al presente regolamento;
2. Le caratteristiche tecniche dell'area sono:
 - a. Fondo bituminoso con n. 10 aree di sosta in autobloccante ;
 - b. Pozzetto di scarico sul territorio del Comune
 - c. Erogatore di acqua potabile;
 - d. Contenitori per la raccolta dei rifiuti;
3. Le aree verranno dotate di idonei cartelli indicatori contenenti le informazioni turistiche aggiornate del Comune di Ormea e di apposita segnaletica indicante la superficie complessiva dell'area ed il numero delle aree di sosta, le modalità di pagamento e di uso dell'area.
4. La Giunta comunale provvederà a determinare le tariffe delle aree di sosta, che verranno concordate con il gestore nel caso di affidamento in gestione.
5. L'area verrà segnalata da apposito segnale stradale a partire dal confine comunale.
6. Al di fuori dell'area di sosta di cui al precedente comma 1 è vietata la sosta delle autocaravan. E' consentita la sosta temporanea di breve durata, nel rispetto del vigente codice stradale, per accedere a negozi, uffici, servizi, immobili pubblici e privati, esigenze personali, ed altre esigenze imprevedibili.

Art. 2
PERIODI DI SOSTA E PAGAMENTO

1. La sosta delle autocaravan nelle aree riservate è consentita per un periodo massimo di 72 (settantadue) ore consecutive, rinnovabile a condizione che vi sia almeno un'altra piazzola libera.
2. Nel limite massimo di cui al comma 1, la sosta è gratuita dal 01 novembre al 28 febbraio .
3. La sosta non è consentita per tutto il periodo di innevamento.
4. Le tariffe saranno stabilite dalla Giunta Comunale per periodi giornalieri, eventualmente diversificate per l'alta e la bassa stagione turistica
5. Il pagamento della tariffa di sosta, per il periodo scelto dall'utente, verrà effettuato con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale.
6. La Giunta Comunale provvederà inoltre a disciplinare le modalità di rilascio delle ricevute di pagamento e di controllo degli incassi.

Art. 3
MODALITA' DI UTILIZZO DELLE AREE DI SOSTA

1. Le aree di sosta sono utilizzabili unicamente dalle autocaravan con divieto di sosta per qualsiasi altro automezzo a trazione meccanica o animale.
2. Il diritto alla sosta è subordinato all'effettiva esistenza di spazi disponibili e la scelta del singolo spazio, fra quelli disponibili, è discrezionale dell'utilizzatore.
3. Gli spazi di sosta non sono in tal senso regolamentati, per cui la scelta e l'utilizzo effettivo sono di esclusiva competenza dell'utilizzatore.
4. Le aree di sosta non sono custodite per cui l'utilizzatore non potrà ritenere responsabile il Comune per eventuali furti o danneggiamenti subiti.
5. Per poter usufruire dell'area di sosta l'utilizzatore dovrà preventivamente munirsi della ricevuta attestante il pagamento della tariffa rapportata al periodo di stazionamento prescelto con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale.
6. Nell'ipotesi in cui l'area di sosta venga raggiunta dopo la chiusura giornaliera dei locali in cui è possibile procedere al pagamento, l'utilizzatore dovrà provvedere entro e non oltre le ore 11 del giorno successivo ad effettuare il pagamento e ad esporre il tagliando ben visibile sul parabrezza.
7. Il periodo di sosta è da riferirsi per ore 24.00 dal giorno di arrivo indicato sulla ricevuta di pagamento, non è previsto alcun rimborso per mancato utilizzo dell'area.
8. Scaduto il periodo consentito di utilizzo, se non rinnovato, l'area di sosta dovrà essere liberata.
9. Gli utilizzatori dovranno comunque mantenere l'area pulita e sgombera da ogni tipo di rifiuto, sia durante la sosta sia al termine della stessa.

Art. 4
GESTIONE DELLE AREE

1. Le aree attrezzate potranno essere gestite dal Comune o mediante affidamento a terzi.
2. Il Comune provvederà al servizio di nettezza urbana mediante lo svuotamento degli appositi contenitori esistenti nelle singole zone.
3. Gli utilizzatori delle singole aree dovranno procedere al servizio di raccolta e deposito dei rifiuti urbani prodotti negli appositi contenitori.
4. Il Comune provvederà alle eventuali comunicazioni di competenza degli ospiti dell'area di sosta.
5. L'Amministrazione si riserva di utilizzare le aree per eventuali manifestazioni o altro, con un congruo preavviso e per bloccare la vendita dei biglietti.

Art. 5
VIGILANZA

1. La vigilanza per l'esatta applicazione del presente Regolamento spetta alla Polizia Locale nonché agli organi individuati dall'art.12 del .DL.gs 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada)
2. Per le infrazioni alle norme del presente Regolamento Comunale si applicano al contravventore le seguenti sanzioni amministrative, salve le ulteriori eventuali azioni civili e penali:
 - per violazione artt.: 2 comma 3 – 3 comma 2 – 3 comma 6 – 3 comma 8 – 4 comma 3 da € 25,00 a € 500,00
 - per violazione art.3 comma 5 da € 50,00 a € 500,00
 - per violazione art.3 comma 7 da € 25,00 a € 500,00 per ogni periodo di 24 ore
 - per tutte le altre violazioni da € 25,00 a € 500,00

Art. 6
APPLICAZIONE DELLE NORME

1. Nel caso di affidamento della gestione a terzi non si applicano le seguenti norme:
 - art.2, art.3 commi 2-3- 4-5-6-7-8, art.4 comma 2-4